

Ufficio di Segreteria
7[^] Commissione permanente
Istruzione, ricerca e beni culturali
Senato della Repubblica

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
3 dicembre 2019*

Reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

MEMORIA UIL SCUOLA

La Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, approvato, per ora solo alla Camera dei deputati, il 3 dicembre 2019, contiene delle novità **anche rispetto al testo che era stato oggetto di confronto con il sindacato e conclusosi con un accordo.**

Da lunedì 9 dicembre il testo è passato in discussione al Senato e dovrà rispettare la scadenza del 29 dicembre. La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il testo, che per alcuni versi è stato migliorato, continua a lasciare aperte alcune questioni che per la UIL scuola dovranno necessariamente essere risolte al fine anche di rispettare gli accordi e i contratti nazionali sottoscritti in precedenza.

- **Facenti funzioni DSGA**

La prima questione riguarda la condizione di lavoro dei c.d. **facenti funzioni DSGA** per i quali l'accordo sottoscritto con il premier Conte e il Ministro Fioramonti prevedeva la **possibilità di un concorso riservato per il personale sprovvisto della laurea specifica e da utilizzare in subordine ai vincitori del concorso ordinario.** Tale parte è stata espunta e non compare nel testo "licenziato" alla Camera dei deputati.

Si tratta, a nostro parere, di una posizione pregiudiziale senza che ci siano ragioni di merito che siano in grado di spiegarne le motivazioni.

Aver espunto dal testo, poi reinserito e poi ancora espunto, la possibilità per i c.d. facenti funzioni di un concorso riservato senza laurea specifica e da utilizzare in subordine ai vincitori del concorso ordinario, è sintomo di un malinteso senso politico che ritiene di rappresentare interessi contrapposti.

L'emendamento prevede solo la possibilità di concorrere per i passaggi interni che, al pari di ogni altra amministrazione, come è noto, grava su un percentuale di posti riservati per legge che nulla toglie al concorso ordinario.

Per questi motivi chiediamo che venga ripristinato nella formulazione già definita nelle commissioni riunite di istruzione e lavoro della Camera dei Deputati.

- ***Il CCNL 2006-09 e i CCNI sulla mobilità dei docenti vanno rispettati e non vanno fatte invasioni di campo con la materia contrattuale***

La questione degna di nota è che rispetto al testo iniziale sono state introdotte delle modifiche che vanno in netto contrasto con i recenti contratti di mobilità già sottoscritti e di valenza triennale, nonché con il contratto nazionale 2006-09 ancora in vigore:

- la previsione di un **blocco di 5 anni** a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021 dei docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato - i quali non solo non potranno spostarsi in modo definitivo dalla scuola sede di immissione in ruolo, ma anche in modo temporaneo in quanto il blocco comprenderà anche le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni annuali - **crea incertezze e discriminazioni che prefigurano un grande contenzioso.**
- non sarà inoltre possibile neanche il ricorso alle supplenze annuali in altro ruolo o grado di istruzione rispetto a quello di immissione in ruolo che il contratto disciplina per aumentare la mobilità professionale che ha vantaggi sul sistema

Si interviene così a "gamba tesa" sul CCNI della mobilità sottoscritto per il triennio 2019-2022.

Inoltre, il testo, così come modificato, non permetterebbe al personale neoassunto in ruolo di accettare eventuali nomine a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, così come prevede l'attuale art. 36 del CCNL 2006-09 tuttora in vigore. Ci troveremmo così in palese contraddizione con l'art. 59 dello stesso CCNL che invece permette analoga possibilità al personale ATA neoassunto in ruolo

- ***Utilizzo del personale educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali***

Un altro passaggio poco chiaro è quello che riguarda la possibilità che nelle scuole paritarie il personale docente assente possa essere sostituito nelle supplenze con personale educativo. Un aspetto ancora molto criptico e poco chiaro che induce soltanto a pensare ad un ulteriore "regalo" alle scuole paritarie a scapito degli alunni e del sistema che, come è noto, prevede, per i docenti, il possesso dell'abilitazione.

- ***Assunzioni in ruolo 1/9/2019 – scelta provincia prima della mobilità e delle immissioni in ruolo 2020/21***

Fermo restando il diritto all'assunzione e alla decorrenza giuridica della stessa dal 1 settembre 2019, la scelta della provincia e della sede di assegnazione dovrà avvenire con decorrenza 1 settembre 2020 allo scopo di salvaguardare il diritto di scelta prioritario della sede di titolarità in attuazione delle ordinarie procedure di mobilità per il 2020-21 o per particolari situazioni da salvaguardare (precedenze o perdenti posto).

In caso contrario si creerebbe un inutile contenzioso che vedrebbe l'Amministrazione sicuramente soccombente.

Per questi motivi se ne chiede la cancellazione per consentire la scelta della provincia e della sede con le ordinarie procedure di mobilità o, in alternativa, una modifica che preveda l'immissione in ruolo su sede provvisoria e non definitiva.

Infine nel testo viene specificato che tali disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali. Si tratta di un ritorno al passato che va evitato e che avrà ricadute negative sulle stesse relazioni sindacali.

Alla luce di tali considerazioni la UIL Scuola chiede che il testo venga corretto e che si cerchi da parte delle forze politiche e del governo, la necessaria intesa per costruire soluzioni efficaci e non discriminatorie.